

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

CAPITOLO I **Disposizioni preliminari**

Articolo 1

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria della Famiglia Cooperativa Val di Fiemme società cooperativa (di seguito anche "La Società"), con sede legale in Predazzo, via Cesare Battisti nr. 21.

Le disposizioni ivi contenute hanno natura integrativa delle previsioni di legge e statutarie, alla luce delle quali devono essere interpretate ed applicate.

CAPITOLO II **Costituzione dell'assemblea**

Articolo 2

Il Consiglio d'amministrazione convoca l'assemblea nei termini e con le modalità previste nello statuto sociale.

Al fine di una migliore ed ulteriore diffusione dell'avviso di convocazione, ma senza che tale modalità sostituisca le formalità statutariamente previste, il consiglio d'amministrazione potrà informare i soci tramite comunicazione scritta, mediante l'invio di una lettera almeno sette gg. prima del termine fissato per l'assemblea.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno che sarà trattato e, ove stabilito, la data dell'eventuale seconda convocazione.

Articolo 3

Non possono essere introdotti nei locali in cui si tiene l'adunanza, né dai soci partecipanti né dagli invitati, strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni similari, senza specifica autorizzazione del presidente dell'assemblea.

All'assemblea possono partecipare soltanto i soci, i rappresentanti dei soci minori e i rappresentanti dei soci diversi dalle persone fisiche. Possono inoltre intervenire, senza diritto di voto, le persone invitate dal consiglio d'amministrazione ed il personale della cooperativa.

Articolo 4

Il Presidente si avvale della collaborazione di appositi incaricati, muniti di contrassegno di riconoscimento, per verificare la legittimazione all'intervento all'Assemblea e risolve, anche attraverso propri incaricati, le eventuali contestazioni.

Le operazioni di verifica della legittimazione all'intervento hanno inizio nel luogo di svolgimento dell'adunanza almeno un'ora prima di quella fissata per l'inizio dell'Assemblea.

All'atto della verifica poteri ad ogni socio verrà consegnato un contrassegno indicante il numero dei voti spettanti.

Articolo 5

All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'assemblea il presidente del consiglio d'amministrazione o, in sua assenza, chi è designato a sostituirlo ai sensi dello statuto.

Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non è amministratore, sindaco o dipendente della società, mediante delega scritta.

La delega deve essere redatta sugli appositi moduli forniti dalla società e va presentata, debitamente compilata con il nome del rappresentante, agli addetti alla verifica poteri e conservata agli atti.

Ogni socio non può ricevere più di una delega.

Articolo 6

Non appena sono raggiunti i "quorum" previsti a norma dello statuto, ivi computando le valide deleghe presentate, il presidente dichiara l'assemblea validamente costituita ed aperti i lavori; in caso contrario, trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'assemblea, proclama deserta l'assemblea stessa e rinvia ad altra convocazione.

Articolo 7

Il presidente, accertato che l'assemblea è validamente costituita e data lettura dell'ordine del giorno, propone la nomina del segretario designato per la redazione del verbale, salvo che - ai sensi di legge o per decisione del presidente - l'incarico non sia affidata ad un notaio previamente designato dal presidente medesimo.

Il segretario o il notaio possono essere assistiti da persone di propria fiducia ed avvalersi, eventualmente, d'apparecchi di registrazione.

Dopo la redazione del verbale dette registrazioni sono acquisite agli atti dell'assemblea. I soci che ne abbiano interesse possono ottenere trascrizioni limitate per estratto dei propri interventi.

Articolo 8

Il presidente propone all'assemblea la nomina di due o più scrutatori.

Articolo 9

I lavori dell'assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza. Il presi-

dente può aggiornare i lavori dell'assemblea in tutte le ipotesi in cui ne ravvisa l'opportunità e l'assemblea non vi si oppone; fissa contemporaneamente il giorno e l'ora per la prosecuzione dei lavori che deve aver luogo entro l'ottavo giorno successivo.

CAPITOLO III **Discussione**

Articolo 10

Il presidente e/o, su suo invito, coloro che lo assistono illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'ordine degli argomenti quale risulta dall'avviso di convocazione, può essere variato con l'approvazione dell'assemblea.

Articolo 11

Il presidente regola la discussione dando la parola a coloro che l'hanno richiesta. Ogni socio ha il diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione e di formulare proposte.

Coloro che intendono parlare devono richiederlo al presidente.

Ciascun socio ha la possibilità di un solo intervento, su ogni materia all'ordine del giorno, salvo un'ulteriore breve replica di breve durata.

Gli amministratori, i sindaci, il direttore, e gli altri invitati ad assistere all'assemblea possono chiedere al presidente di intervenire nella discussione.

Articolo 12

Il presidente, e/o, su suo invito, gli amministratori, il direttore o un funzionario della società o della Federazione Trentina della Cooperazione rispondono agli oratori dopo l'intervento di ciascuno di loro, ovvero dopo esauriti tutti gli interventi su ogni materia all'ordine del giorno.

Articolo 13

Il presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, può proporre all'assemblea il periodo di tempo a disposizione di ciascun socio per svolgere il proprio intervento. In prossimità della scadenza di tale periodo di tempo, il presidente invita l'oratore a concludere.

Articolo 14

Al presidente compete di mantenere l'ordine nell'assemblea al fine di garantire il corretto svolgimento dei lavori.

A questi effetti può togliere la parola, può disporre brevi sospensioni della seduta, può allontanare le persone che, con il loro comportamento, siano di disturbo alla riunione.

Articolo 15

Esauriti tutti gli interventi, le repliche e le risposte, il presidente conclude dichiarando chiusa la discussione.

Dopo la chiusura della discussione su ciascun argomento all'ordine del giorno, nessun socio, anche se precedentemente iscritto, potrà prendere la parola, salvo che non intenda far valere specifiche violazioni dello statuto o del presente regolamento, connesse alla pregressa trattazione dell'argomento discusso.

CAPITOLO IV **Votazioni**

Articolo 16

Prima di dare inizio alle votazioni il presidente riammette all'assemblea coloro che ne sono stati esclusi a norma dell'art. 14.

I provvedimenti di cui all'art. 14 del presente regolamento possono essere adottati, ove se ne verifichino i presupposti, anche durante la fase di votazione.

Articolo 17

Le votazioni in assemblea hanno luogo in modo palese e normalmente per alzata di mano con prova e controprova.

Nelle votazioni per alzata di mano il presidente rammenta all'assemblea che il verbale della stessa deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Le elezioni delle cariche sociali avvengono per scrutinio segreto salvo che l'assemblea, con la maggioranza dei voti espressi, deliberi di procedere con voto palese.

Al fine del computo delle diverse maggioranze i voti si distinguono in favorevoli e contrari. L'eventuale astensione, in qualunque forma manifestata, non costituisce espressione del diritto di voto, fermo restando l'obbligo di consentire, attraverso le modalità di verbalizzazione, l'identificazione dei soci astenuti.

Articolo 18

Il presidente può disporre che le votazioni per le cariche sociali avvengano secondo un determinato ordine dallo stesso presidente comunicato ed illustrato all'assemblea prima dell'inizio delle votazioni. L'esito delle singole votazioni è comunicato dal presidente all'assemblea se questa non è stata ancora dichiarata chiusa.

Articolo 19

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da undici amministratori eletti dall'Assemblea fra i soci a maggioranza relativa di voti. Gli ammi-

nistratori sono eletti secondo il numero di seguito stabilito tra i soci aventi residenza, domicilio o dimora rispettivamente nell'ambito di ciascuna delle tre circoscrizioni territoriali sotto riportate:

circoscrizione territoriale di Predazzo e Bellamonte: 4 amministratori;
circoscrizione territoriale di Ziano di Fiemme: 3 amministratori;
circoscrizione territoriale di Tesero, Lago e Panchià: 4 amministratori, di cui 1 residente nel comune di Panchià.

In caso di cooptazione, la nomina dell'amministratore dovrà essere effettuata nell'ambito della circoscrizione di provenienza dell'amministratore da cooptare.

Qualora, per un qualsiasi motivo, il principio della territorialità precedentemente evidenziato non possa essere rispettato, per la mancanza di candidature sufficienti per le singole circoscrizioni, l'elezione degli amministratori sarà effettuata fra tutti i candidati della Famiglia Cooperativa Val di Fiemme.

Articolo 20

Le proposte di candidatura per il rinnovo delle cariche sociali - diverse da quelle di sindaco supplente - devono pervenire al consiglio di amministrazione almeno 7 giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea.

Il modulo contenente le proposte di candidatura è predisposto dalla Società e riporta le dichiarazioni del candidato di possedere i requisiti previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.

Un candidato può presentare la propria candidatura per una sola delle cariche sociali.

L'amministratore o il sindaco, non in scadenza di mandato, che volessero candidare ad altra carica dovranno preventivamente rassegnare le dimissioni.

Il consiglio di amministrazione accerta la regolarità formale delle candidature presentate.

Articolo 21

Le schede per l'elezione alle cariche sociali vengono predisposte dalla Società secondo un modello uniforme. Se nella elezione alle cariche sociali si utilizzano, anche parzialmente, schede separate, tali schede devono essere di colore diverso o comunque identificabili facilmente. I voti espressi su schede non conformi sono nulli.

Le schede sono consegnate dagli incaricati agli aventi diritto al momento della verifica dei poteri e comunque prima dell'inizio delle votazioni.

Per l'elezione delle cariche sociali, il socio può esprimere il proprio voto in ogni momento dei lavori assembleari e comunque entro il termine fissato per la votazione.

Il presidente dell'assemblea può disporre che nei locali in cui si tiene l'assemblea stessa venga predisposto un numero adeguato di cabine o di urne nelle quali deporre le schede votate.

All'interno delle cabine non sono consentite affissioni di alcun genere.

Articolo 22

Nelle schede da utilizzare per le nomine alle cariche sociali il consiglio di amministrazione deve indicare i nomi dei candidati proposti ai sensi dell'art. 20 del presente regolamento. Le schede possono contenere delle specifiche a fianco dei nominativi delle persone uscenti dalle rispettive cariche che si sono proposti per la rielezione, nonché, eventualmente, a fianco degli altri nominativi che si sono proposti per la elezione, al fine di rendere univoca l'identificazione del candidato.

I soci scelgono il loro candidato individuandolo sulla scheda con un segno di barratura nell'apposito quadretto, oppure, scrivendo sulla stessa il nome della persona preferita. Le schede che non riportano alcuna espressione di voto si considerano schede bianche. Qualsiasi segno o annotazione comunque atta all'identificazione del votante rende nulla la scheda.

Può essere indicato anche il solo cognome di un candidato; se vi sono più candidati con lo stesso cognome, occorre aggiungere il nome proprio del prescelto. In caso di omonimia tra un candidato ed altri soci il voto si intende sempre attribuito al candidato.

Articolo 23

Le votazioni per le cariche sociali vengono effettuate in modo separato per il presidente del consiglio di amministrazione, per il consiglio di amministrazione, per il presidente del collegio sindacale e per i sindaci.

Sulle apposite schede saranno indicati i nominativi dei candidati, che hanno presentato la loro candidatura a norma dell'art. 20 elencati in ordine alfabetico partendo da una lettera estratta a sorte dal consiglio di amministrazione nell'ultima riunione prima della data fissata per l'assemblea dei soci.

L'elezione del presidente del consiglio di amministrazione avviene sulla base di apposita lista di candidati. Ciascun socio può esprimere una sola preferenza.

La votazione per il consiglio di amministrazione avviene sulla base di una lista di candidati e può essere effettuata anche su schede separate per "circoscrizione territoriale".

Per ciascuna lista di candidati può essere espresso un numero di preferenze non superiore al numero di candidati da eleggere.

L'elezione del presidente del collegio sindacale avviene sulla base di apposita lista di candidati. Ciascun socio può esprimere una sola preferenza.

Le votazioni alla carica di sindaco effettivo, ed eventualmente di sindaco supplente, sono effettuate, sulla base di apposita lista di candidati, indicando un massimo di due preferenze per ciascuna delle due cariche.

In mancanza di candidature alla carica di sindaco supplente, ovvero di una sola candidatura, i posti (o il posto) saranno coperti ricorrendo ai primi (o al primo) dei non eletti alla carica di sindaco effettivo.

Qualora per una carica vengano indicati nominativi in numero superiore al previsto, l'espressione di voto per la carica in questione è nulla.

Articolo 24

Si possono candidare alla carica di amministratore i soci il cui nome è iscritto nel libro dei soci da almeno 90 giorni ed aventi i requisiti di indipendenza richiesti dalla legge e dallo statuto.

Gli amministratori si impegnano a partecipare ai corsi formativi organizzati dalla Società per gli esponenti aziendali. Non può candidarsi l'amministratore uscente che non ha partecipato durante il proprio mandato ad almeno metà dei corsi formativi organizzati.

Articolo 25

Risultano eletti alle cariche sociali i candidati che hanno ottenuto più voti. A parità di voti si intende eletto il più anziano di età. Se l'assemblea è ancora aperta il presidente invita, coloro che tra gli eletti risultano presenti, a dichiarare l'inesistenza di cause di ineleggibilità e ad accettare la carica.

Qualora l'eletto presenti cause di ineleggibilità oppure dichiari di non accettare la carica durante l'assemblea o entro i trenta giorni successivi alla stessa, ovvero entro i trenta giorni successivi alla comunicazione di nomina, se assente dall'assemblea, si considera nominato il primo dei non eletti che accetti la carica e non presenti cause di ineleggibilità.

Esaurito l'ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa l'adunanza. Lo spoglio delle schede elettorali e la proclamazione dei risultati può avvenire anche dopo la chiusura dell'assemblea, entro il giorno successivo, a cura dell'ufficio di presidenza.

CAPITOLO V

Ristorni

Articolo 26

Il consiglio d'amministrazione, a norma dello statuto, nella redazione del bilancio d'esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristoro, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea, in sede d'approvazione di bilancio, delibera sulla destinazione del ristoro che potrà essere attribuito mediante erogazione diretta o ad aumento proporzionale del valore delle quote detenute da ciascun socio.

Ai fini di individuare l'ammontare massimo di ristoro attribuibile ai soci la società dovrà:

identificare, attraverso i ricavi delle vendite, quanti di questi derivino dall'attività svolta con i soci al fine di individuarne l'incidenza sul totale;

applicare la percentuale così ottenuta all'avanzo di gestione dell'esercizio per determinare l'avanzo di gestione generato dall'attività con i soci.

In merito all'individuazione dell'avanzo derivante dalla gestione dell'esercizio lo stesso è commisurabile sulla base del risultato della gestione ordinaria, come rilevato dal conto economico dell'esercizio redatto in applicazione dei corretti principi di redazione del bilancio.

L'ammontare complessivo distribuibile sotto forma di ristoro, come sopra determinato, è ripartito fra i soci in modo direttamente proporzionale all'ammontare degli acquisti dagli stessi effettuati presso i punti vendita della società.

CAPITOLO VI

Percorso di formazione alla cultura e imprenditorialità cooperativa

Articolo 27

Il consiglio d'amministrazione provvede a strutturare piani e percorsi di formazione per gli amministratori ed i dirigenti della società, con particolare riferimento alla storia, cultura, valori e principi della cooperazione, allo sviluppo delle competenze manageriali ed all'incremento delle competenze di natura tecnico professionale attinenti all'attività economica della Società con attenzione alle tematiche di genere e a quelle riguardanti il mondo giovanile.

CAPITOLO VII

Disposizioni finali e transitorie

Articolo 28

Il presente regolamento può essere modificato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria della Società.

Articolo 29

Per quanto non espressamente statuito si intendono qui richiamate le norme di legge e statutarie riguardanti l'assemblea della Società.